

Statuto Nazionale della FEDERCOORDINATORI

Art. 1 - Principi Ideali e Regole per la Loro Affermazione.

1. La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza, in sigla FEDERCOORDINATORI così denominata oltre che semplicemente Federazione, ed ispira la propria azione ai valori di libertà, pluralismo, democrazia, eguaglianza e convivenza civile, religiosa e razziale.
2. Conseguentemente, la FEDERCOORDINATORI imposta la detta azione al rispetto delle seguenti regole di comportamento alle quali fanno riferimento gli associati e le associazioni aderenti:
3. osservanza delle Leggi dello Stato nella condivisione dei principi etici e morali che le ispirano e degli impegni sottoscritti e promozione di una coscienza associativa che contrasti la pratica della illegalità ai danni dei beni, delle imprese e delle persone, in qualunque forma;
4. rispetto e promozione dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e delle altre controparti, destinatari dei beni e dei servizi dei professionisti e delle imprese associati alla FEDERCOORDINATORI;
5. contribuzione fattiva alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità delle persone, dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
6. partecipazione attiva e costruttiva degli associati alla vita della Federazione a tutti i livelli nelle forme stabilite dallo Statuto Federale e dai Regolamenti approvati dai suoi organi competenti;
7. irreprensibile condotta morale e professionale degli associati ed in particolare di quanti tra essi rivestono incarichi in organismi interni o esterni al sistema Federale;
8. espletamento degli incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli, al livello di nomina, qualora il superiore interesse della stessa Federazione lo esiga;
9. dovere di garantire la qualità dell'immagine ed il rispetto del nome della Federazione in ogni attività anche esterna al contesto associativo.

Art. 2 - Denominazione e sistema di rappresentanza.

1. La Federazione è l'espressione sindacale nazionale italiana unitaria dei Tecnici e dei Coordinatori della sicurezza, dipendenti o liberi professionisti anche se costituiti in Ordine, Collegio, Associazione o Aggregazione, esercenti detta attività professionale, singoli o in qualunque modo associati (professionisti individuali o associati, ditte individuali o società di persone o di capitali o cooperative sociali e di produzione e lavoro e loro consorzi), organizzati territorialmente.
2. La Federazione per mezzo dei suoi organi istituzionali e le Associazioni esterne aderenti, queste ultime con esclusione della iniziativa di rappresentanza e tutela a nome della FEDERCOORDINATORI, formano il sistema di tutela e di rappresentanza della professione di cui al primo comma.
3. Le qualifiche personali di Associato, Dirigente FEDERCOORDINATORI di qualunque livello, o di Iscritto ad Associazione Aderente, comportano l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei principi che lo informano.

4. La Federazione è ente non commerciale, quindi non ha fini di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
5. La Federcoordinatori è indipendente da qualsiasi organizzazione politica.
6. Essa ha sede in Varese, via Speroni 14;
7. La Federazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi.

1. La Federazione è soggetto sindacale dedicato allo sviluppo delle categorie professionali che organizza e del sistema culturale ed economico in cui agisce ed ha per scopi:
2. la tutela e la rappresentanza dei settori professionali che in essa si organizzano, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private comprese le organizzazioni culturali, politiche, economiche, sociali, sindacali, nazionali, internazionali e sopranazionali;
3. promuovere, sia direttamente sia a mezzo di altre Organizzazioni, tutte le iniziative di carattere sindacale, sociale e tecnico-culturale utili alla soluzione dei problemi che interessino l'economia nazionale e che siano atte a potenziare e a valorizzare le categorie rappresentate quali espressione qualificata nel mondo del lavoro;
4. promuovere, tra le organizzazioni di analoga finalità, azioni e politiche sinergiche utili alla risoluzione in modo uniforme dei problemi e delle questioni che interessano la generalità delle categorie associate.
5. Per il raggiungimento di tali scopi, la Federazione è impegnata a:
6. stipulare contratti e accordi collettivi di lavoro a tutti i livelli di contrattazione nell'interesse generale degli associati;
7. promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale e manageriale, nonché l'elevazione culturale delle categorie associate, dei loro addetti, e degli aspiranti per le attività da essi svolte;
8. rappresentare gli interessi complessivi dei propri associati, degli iscritti alle associazioni aderenti e dei settori che si riconoscono nella Federazione, presso le istituzioni e gli organismi locali, nazionali e internazionali;
9. favorire lo sviluppo delle strutture necessarie alle attività degli associati anche attraverso forme di collaborazione tra gli stessi;
10. assistere e coordinare l'attività di tutela e promozione degli associati secondo i rispettivi ambiti di competenza;
11. operare il miglioramento strutturale del sistema organizzativo della FEDERCOORDINATORI a tutti i livelli favorendone l'efficienza e lo sviluppo;
12. svolgere azione conciliativa delle controversie in generale;
13. assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo dei settori e delle categorie rappresentate, alla formazione professionale nonché all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, amministrativa, societaria, contabile e tributaria, sociale e culturale delle stesse e concorrervi con proprie risorse umane, finanziarie e patrimoniali;
14. organizzare e fornire un sistema di servizi a favore degli associati;
15. proporre provvedimenti legislativi e regolamentari atti a soddisfare le legittime aspettative degli associati;
16. promuovere e partecipare ad iniziative di mutualità, sociali, culturali, ricreative e sportive per gli associati ed i loro familiari e per i partecipanti alle Associazioni Federate ed a quelle aderenti;

17. esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da Leggi e disposizioni di Pubbliche Autorità, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dei propri organi e da accordi unitari con le altre organizzazioni artistiche, professionali e imprenditoriali;
18. promuovere e partecipare a progetti di unità sindacale e ad iniziative e manifestazioni comuni con altre Federazioni dei settori rappresentati;
19. collaborare con organismi pubblici o privati operanti nel campo dell'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
20. concorrere, quale organizzazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di protezione civile in occasione di catastrofi naturali, sia a livello nazionale che attraverso le segreterie regionali e provinciali;
21. promuovere le iniziative volte a qualificare la professione del tecnico e del coordinatore della sicurezza nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i cittadini e la P.A. predisponendone gli strumenti necessari;
22. promuovere e attuare una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento ed alla qualificazione nel contesto europeo;
23. promuovere incontri, indire convegni, produrre pubblicazioni, attuare studi e ricerche tematiche sulla sicurezza, igiene e salute sul lavoro;
24. assistere i Tecnici ed i Coordinatori avvisati di reato segnalando loro le opportunità a difesa, con attività che non puntino alla contrapposizione ma al dialogo tra le parti;
25. monitorare gli esiti delle visite ispettive nelle aziende e sui cantieri per quanto concerne l'attività riferita ai tecnici ed ai Coordinatori della sicurezza;
26. salvaguardare l'autonomia del tecnico e del coordinatore nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità dell'incarico per l'adempimento della prestazione, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa;
27. promuovere attività volte ad assicurare una adeguata informazione del cliente-committente connessi al corretto esercizio dell'attività di Tecnico e Coordinatore per la sicurezza, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche, etiche e professionali;
28. fornire ai tecnici ed ai coordinatori una serie di opportunità in convenzione quali ad es. assicurazioni per responsabilità civile e professionale, certificazione di qualità, assistenza specialistica e legale, etc.. nonché tutte le opportunità che possono derivare dall'appartenenza alla Federazione.
29. La Federazione potrà svolgere inoltre qualunque attività connessa a quelle sopraindicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi statutari.

Art. 4 - Sinergie.

La Federazione, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, può partecipare o collaborare con Federazioni, Associazioni, Ordini, Aggregazioni, Collegi professionali e Organizzazioni che si prefiggano uno o più degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5 - Categorie in tutela

Possono fare parte della Federazione tutti i soggetti che esercitano attività di Tecnico e di

Coordinatori della sicurezza, anche se costituiti in Ordini, Collegi, Associazioni o Aggregazioni.

Art. 6 - Iscritti.

1. L'iscritto alla FEDERCOORDINATORI può essere:
2. Ordinario, se iscritto alla Federazione ai sensi degli articoli 7 e 8;
3. Fondatore, se è intervenuto all'atto costitutivo della stessa. Sono considerati altresì soci fondatori anche i primi 30 associati che ne faranno richiesta. All'iscritto fondatore non si applica l'articolo 7 del presente Statuto e, inoltre, fino a che manterrà la qualifica di Iscritto, parteciperà di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto quando non ne sia componente eletto;
4. Onorario, se professionista, imprenditore o autorità valutato e positivamente indicato dal Consiglio direttivo, che abbia contribuito al prestigio della Federazione. Egli non ha diritto di voto né obbligo di pagamento della quota associativa;
5. Sostenitore, chiunque si rispecchi negli scopi della Federcoordinatori. Il socio sostenitore non ha diritto di voto e non gode dei privilegi dei soci ordinari, ad esclusione del diritto ad essere rappresentato dal sindacato.

Art. 7 - Procedimento di iscrizione.

1. Possono presentare domanda di iscrizione alla Federazione quei soggetti che:
2. hanno la qualifica di Tecnico e di Coordinatore della sicurezza, la qualifica può essere autocertificata;
3. professionisti iscritti in altri Collegi o Ordini professionali riconosciuti, che siano in grado di documentare il possesso della qualifica di Tecnico e di Coordinatore della sicurezza;
4. tutti i soggetti, che se pur non in possesso della qualifica di Tecnico e/o di Coordinatore della sicurezza, dichiarano di simpatizzare con queste figure, con gli scopi della Federcoordinatori e con il ruolo sociale che questi rivestono nella società.

Art. 8 - Accoglimento o reiezione della domanda di iscrizione.

1. Coloro che intendono richiedere l'iscrizione alla Federazione devono compilare l'apposita domanda e correderla con la documentazione richiesta unitamente al versamento della quota di iscrizione se dovuta.
2. L'iscrizione / ammissione a Socio sarà definitiva se non rigettata entro trenta giorni dal Consiglio Direttivo secondo modalità da determinarsi, e comunque dalla data del versamento della quota associativa.
3. I dati acquisiti con la domanda di iscrizione sono segreti ed annotati nella banca dati del C.E.D. Federale solo in caso di accettazione della domanda stessa.

Art. 9 - Obblighi degli Iscritti.

Gli Iscritti si obbligano:

1. all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti attuativi dello stesso;
2. all'ottemperanza delle deliberazioni adottate dagli organi della Federazione;
3. all'osservanza del codice deontologico;
4. ad essere in regola con il pagamento delle quote associative di iscrizione e annuali, che, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11, consente l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo interno.

Art. 10 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Iscritti.

1. L'Iscritto può recedere in qualunque momento dalla Federazione presentando specifica dichiarazione scritta.
2. La decadenza dalla qualità di Iscritto interviene:
3. per il mancato pagamento della quota associativa, a seguito di una diffida;
4. per la perdita delle condizioni di ammissione alla Federazione;
 1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi di incompatibilità e di violazione del presente Statuto, dei regolamenti, del codice deontologico e delle deliberazioni degli organi Federali. L'esclusione è inappellabile.
 2. Il recesso, la decadenza e l'esclusione non danno luogo ad alcun rimborso delle quote versate, né ad alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
 3. Il recesso, la decadenza o l'esclusione danno sempre luogo alla cancellazione del nominativo dagli elenchi degli iscritti.

Art. 11 - Cancellazione, sospensione, riscrizione.

1. La cancellazione dalla Federazione comporta la facoltà della Federazione di segnalare l'avvenuta cancellazione a tutti gli enti come indicato nel precedente art. 7.
2. La sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione, sia legale, che da parte dell'albo o collegio professionale di appartenenza quale soggetto al controllo di Legge, comporta analoga sospensione dalla FEDERCOORDINATORI. La sospensione non dà diritto alla restituzione della quota associativa.
3. La nuova iscrizione di un ex Iscritto può avvenire solo con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organi della Federazione.

1. Gli organi della Federazione sono i seguenti:
2. L'Assemblea degli Iscritti;
3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il Presidente;
5. Il Revisore Unico;
6. I Segretari Regionali;
7. I Segretari Provinciali;

Art. 13 Assemblea degli Iscritti.

1. L'esercizio dei diritti interni spetta agli Iscritti in regola con i versamenti dei contributi associativi. Ad ogni Iscritto in regola, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo interno, d'intervento e di rappresentanza nelle assemblee e di usufruire di ogni agevolazione o servizio resi disponibili dalla Federazione.
2. Non è ammessa alcuna delega, ad estranei o ad altro iscritto, nelle Assemblee ordinarie e/o straordinarie.
3. Gli Iscritti della FEDERCOORDINATORI sono convocati, previa decisione del Consiglio Direttivo, in Assemblea Ordinaria:
4. una volta all'anno, entro il primo semestre, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo per l'anno successivo, oltre che per ogni altro provvedimento di ordine sindacale, economico ed organizzativo interno, come inseriti nell'Ordine del giorno.
5. ogni sei anni per la nomina del Consiglio Nazionale.
6. Gli iscritti sono convocati in Assemblea straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
7. Le assemblee straordinarie possono essere convocate anche su richiesta di almeno un terzo degli Iscritti; se i motivi della richiesta riguardano lo scioglimento della Federazione o di modificazioni allo Statuto, la richiesta firmata da almeno un terzo degli Iscritti potrà essere accolta solo se lo svolgimento dell'assemblea sia stato richiesto in coincidenza di quello previsto al comma 3. lettera b) del presente articolo.
8. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con avviso scritto del Presidente, diretto a ciascun Iscritto in regola con il pagamento delle quote associative e spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera, fax, posta elettronica o quant'altro sia idoneo ad una corretta comunicazione; le ricevute postali od elettroniche di tali spedizioni saranno depositate agli atti dell'Assemblea.

Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Iscritti, in seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima convocazione, delibererà validamente a maggioranza dei votanti presenti qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
2. Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare su proposte di scioglimento della Federazione, ovvero su modificazioni da apportare allo Statuto, le sue delibere non sono valide in prima convocazione se non ottenute col voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti, ed in seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima convocazione, se non ottenute col voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti intervenuti.
3. Le riunioni assembleari si svolgono attraverso modalità idonee a garantirne il risultato, tali modalità, se diverse dall'ordinario dovranno essere previste da apposito regolamento;
4. I Soci hanno la facoltà di intervenire in assemblea in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L'utilizzo di questi strumenti deve garantire la segretezza del voto, laddove prevista.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo

1. La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea che lo elegge, da un numero variabile dispari di componenti da 5 a 21 da scegliersi tra i soci in regola con la posizione sociale.

2. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente con funzioni vicariali, un Segretario. In caso di elezione a parità di voti, è proclamato eletto l'Iscritto Fondatore e, se tutti fondatori, il più anziano di età.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica sei anni dopo di che tutti i suoi componenti decadono e sono rieleggibili.
4. Il consigliere che si assenta ingiustificatamente per tre sedute consecutive o che, per qualsiasi motivo, non può più partecipare ai lavori del Consiglio, viene sostituito con deliberazione dello stesso Consiglio che constata tali assenze.
5. Ad ogni Consigliere può essere conferito, su delibera del Consiglio Direttivo, l'incarico di membro o Presidente di commissioni costituite per la trattazione di specifiche problematiche.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

1. Al Consiglio Direttivo sono demandati :
 1. la costituzione dell'ufficio amministrativo, l'organizzazione dei servizi, l'assunzione del personale occorrente, il conferimento degli incarichi ai collaboratori;
 2. le deliberazioni sull'ammissione, cancellazione, esclusione e reclami degli Iscritti;
 3. le trattazioni di tutti gli argomenti inerenti l'interesse della Federazione;
 4. la convocazione delle assemblee;
 5. la redazione degli annuali bilanci, consuntivo e preventivo;
 6. la determinazione dell'ammontare della quota di iscrizione annua e delle modalità di riscossione delle stesse;
 7. l'elaborazione ed attuazione di regolamenti interni e delle norme di comportamento per i singoli Iscritti;
2. Al Consiglio Direttivo sono comunque attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni all'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Segretario e dal Vice-Presidente.

Art. 17 - Attività del Consiglio Direttivo.

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della metà più uno dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.
2. Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, o fosse necessario per motivi operativi aumentare il numero dei consiglieri, subentreranno automaticamente, nell'ordine, i primi dei non eletti nelle ultime elezioni per il Consiglio e successivamente, esaurito il detto elenco dei non eletti, gli Iscritti Fondatori e, infine, ove, esauriti anche i nominativi degli Iscritti Fondatori, il numero dei consiglieri mancanti superasse il terzo del totale, e in ogni altro caso non previsto, Il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente Vicario o, non provvedendo questi, almeno due dei componenti l'Ufficio di cui all'articolo 16 comma 3 o, non provvedendo questi, almeno due consiglieri, convocheranno tutti gli iscritti per l'elezione dei Consiglieri mancanti.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà formato apposito verbale da sottoporre all'approvazione dello stesso Consiglio nella stessa riunione o in una delle tre successive.

4. Per le modalità di convocazione e di tenuta delle riunioni si rimanda ad apposito regolamento.

Art. 18 - Il Presidente.

1. Il Presidente, congiuntamente agli altri membri dell'Ufficio di Presidenza come definito dall'articolo 16 comma 3, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza, sarà formato apposito verbale da sottoporre all'approvazione dello stesso Ufficio nella riunione successiva.
3. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e di statuto e ne ha la firma. Egli può delegare la propria firma ad altro componente dello stesso Ufficio di Presidenza.
4. Salvo quanto sopra, il Presidente ha i poteri che gli competono ai sensi del presente statuto e che gli vengono conferiti dal Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio e assume tutte le iniziative utili e necessarie per lo sviluppo della Federazione e per il conseguimento degli scopi Statutari.

Art. 19 - Il Segretario.

1. Il Segretario sovrintende all'Amministrazione della Federazione e ne custodisce i fondi, cura gli incassi e pagamenti, redige i verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e ne tiene la raccolta, cura la regolare tenuta dei libri contabili, redige i bilanci da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea, cura l'attività del C.E.D. Federale, sovrintende e coordina l'attività degli uffici e organizza le riunioni degli organi federali e le manifestazioni esterne della Federazione.
2. Al Segretario sono affidati i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei quali cura la raccolta, dirige la formazione degli elenchi degli iscritti anche con l'ausilio dell'attività del C.E.D. e cura i rapporti con le strutture e gli organismi Federali.

Art. 20 - il Revisore Unico.

1. L'assemblea elegge il Revisore Unico dei conti selezionandolo fra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.lgs. 88/1192.
2. E' compito del Revisore Unico controllare l'amministrazione; vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto; accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione; redigere le relazioni ai bilanci; procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 21 – I Segretari Regionali e Provinciali

1. I Segretari Regionali e Provinciali sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta o auto candidatura, e sono revocabili a discrezione dello Stesso Consiglio Direttivo.
2. I Segretari hanno il compito di promuovere e tutelare l'attività della Federazione sul territorio di appartenenza e di dare attuazione alle direttive del Consiglio Direttivo.

3. I Compiti sono determinati da apposito Regolamento da redigersi a cura del Consiglio Direttivo.
4. Durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione.

1. In caso di scioglimento, il patrimonio della Federazione sarà liquidato al meglio da una Commissione nominata dall'assemblea e presieduta da un Componente nominato dal Presidente del Tribunale di Varese.
2. Metà del ricavato sarà devoluto in beneficenza, in quote non superiori a euro 2.500,00 ciascuna ed ogni beneficiario non potrà ricevere più di una quota.
3. L'altra metà del ricavato o, con scelta comunicata dalla beneficiaria prima dell'inizio del procedimento di liquidazione, in natura, con i beni del patrimonio in liquidazione, sarà devoluto a federazioni o associazioni di categoria con finalità statutarie analoghe a Federcoordinatori.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dalle Leggi dello Stato, ed ai regolamenti interni emanati od emanandi.

Varese, 20.12.2007

Il presente statuto è approvato all'unanimità dai soci presenti all'assemblea straordinaria in seconda convocazione il 22.12.2007 ore 10,00 a Varese Via Speroni 14. L.C.S.

Il presidente dell'assemblea
DONZELLI FABIO ANGELO

il segretario dell'assemblea
LOVATO FABRIZIO